

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-2767 del 01/06/2018
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. LAMEC SRL con sede legale in Comune di Sogliano al Rubicone, Via R. Tani n. 2. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di lavorazione conto terzi di parti e componenti in metallo sito nel Comune di Sogliano al Rubicone, Via R. Tani s.n..
Proposta	n. PDET-AMB-2018-2885 del 01/06/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno uno GIUGNO 2018 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. LAMEC SRL con sede legale in Comune di Sogliano al Rubicone, Via R. Tani n. 2. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di lavorazione conto terzi di parti e componenti in metallo sito nel Comune di Sogliano al Rubicone, Via R. Tani s.n..

IL DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Visto il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";

Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la L.R. 30 Luglio 2015 n.13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*";

Vista la delibera del Direttore Generale di ARPA n. 99/2015 "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpa e a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*";

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1795/2016 del 31 ottobre 2016 "*Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R.n.13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015.*";

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpa, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.;
- D.G.R. n. 960 del 16 giugno 1999;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Sogliano al Rubicone in data 28/12/2017, acquisita ai Prot. Com.li 13195-13201 e da Arpa al PGFC/2018/63 del 03/01/2018, da LAMEC SRL nella persona di Piero Carusone, in qualità di delegato dal legale rappresentante tramite procura speciale ai sensi del comma 3 bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, con sede legale in Comune di Sogliano al Rubicone, Via R. Tani n. 2, per lo stabilimento di lavorazione conto terzi di parti e componenti in metallo sito nel Comune di Sogliano al Rubicone, Via R. Tani s.n., comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06;
- valutazione di impatto acustico;

Dato atto che, trattandosi di una autorizzazione alle emissioni in atmosfera art. 269 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. come nuovo stabilimento, il Comune di Sogliano al Rubicone con Nota Prot. Com.le 154 del 08/01/2018, acquisita al PGFC/2018/266, ha indetto, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge, nella quale sono state coinvolte le seguenti amministrazioni: Comune di Sogliano al Rubicone, Azienda U.S.L. della Romagna, Arpa;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Vista la Nota Prot. Com.le 1593 del 13/02/2018, acquisita da Arpa al PGFC/2018/2532, formulata dal SUAP del Comune di Sogliano al Rubicone, con la quale è stato comunicato l'avvio del procedimento e sono state richieste integrazioni;

Dato atto che in data 16/03/2018 la Ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, acquisita al Prot. Com.le 2954 e da Arpa al PGFC/2018/4480 del 20/03/2018;

Considerato che in merito all'impatto acustico con nota Prot. Com.le 4408 del 20/04/2018, acquisita al PGFC/2018/6250, il Responsabile Unità di Progetto Ambiente – Territorio - Edilizia Privata del Comune di Sogliano al Rubicone ha comunicato quanto segue: “ (...) *vista la nota pervenuta da parte di ARPAE in data 16.04.2018 in merito al rapporto tecnico acustico per l'AUA in argomento, nel quale si esprime parere favorevole in quanto in detta valutazione si evidenzia il rispetto dei limiti di immissione assoluti e differenziali ex Artt. 3 e 4 del DPCM 14.11.1997; con la presente*

in merito alla Valutazione di Impatto Acustico, prendendo atto del parere conclusivo espresso in maniera Favorevole da ARPAE con la nota del 16.04.2018, si recepisce e si esprime parere favorevole in merito all'impatto acustico”;

Atteso che nelle conclusioni del predetto rapporto tecnico acustico è riportato quanto segue: “*Stante quanto attestato dal TCA circa il rispetto dei limiti di immissione assoluti e differenziali ex artt 3 e 4 del DPCM 14/11/1997, per quanto di competenza, si esprime Parere favorevole a quanto richiesto.*

Resta fermo che qualunque incremento della rumorosità, dovuto all'attività lavorativa o agli impianti utilizzati, rispetto a quanto valutato e dichiarato dal TCA nella documentazione tecnica presentata, dovrà essere oggetto di nuova valutazione di impatto acustico (redatta in conformità alla DGR 673/2004), da presentare preventivamente all'Amministrazione comunale, al fine di valutare tali modifiche e verificarne il rispetto dei limiti di legge.”

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sotto riportato endo-procedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto istruttorio acquisito in data 29/05/2018 ove si da anche atto degli esiti della Conferenza di Servizi, come di seguito riportati: “ (...) *Vista la relazione tecnica PGFC/2018/6183 del 19/04/18 prodotta dalla Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpa, contenente una valutazione istruttoria positiva nel rispetto di prescrizioni e condizioni relativamente alle emissioni in atmosfera;*

Visto che con nota prot. n. 4408 del 20/04/18, acquisita al prot. di Arpa PGFC/2018/6250 del 20/04/18, il Comune di Sogliano al Rubicone – Unità di progetto – Ambiente, Territorio, Edilizia Privata ha attestato la “compatibilità urbanistica dell'attività in oggetto con le previsioni urbanistiche vigenti”;

Tenuto conto che l'Azienda USL Romagna – Sede di Cesena – Dipartimento di Sanità Pubblica non ha fatto pervenire la propria determinazione in merito all'oggetto della Conferenza di servizi e che, ai sensi dell'art. 14-bis comma 4 della L. 241/90 e smi, la mancata comunicazione, entro 90 giorni dalla data di

indizione della Conferenza di Servizi, equivale ad un assenso senza condizioni;
Atteso che l'acquisizione dei succitati assensi, anche impliciti, consente di esprimere parere favorevole all'adozione dell'autorizzazione unica ambientale nel rispetto di specifiche prescrizioni e condizioni, come riportate relativamente alle emissioni in atmosfera nell'allegato al presente rapporto istruttorio;
Evidenziato che l'adozione dell'autorizzazione unica ambientale costituisce determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 14-quater comma 1. della L. 241/90 e s.m.i.; (...);

Dato atto che le motivazioni e prescrizioni specifiche contenute nelle conclusioni istruttorie di cui sopra, in riferimento al titolo abilitativo sostituito con il presente provvedimento, sono riportati nell'**ALLEGATO A**, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di **LAMEC SRL**, che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di Sogliano al Rubicone;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Elmo Ricci, Cristian Silvestroni, e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. **Di adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **LAMEC SRL** (C.F./P.IVA 04332520404) nella persona del Legale Rappresentante pro tempore, con sede legale in Comune di Sogliano al Rubicone, Via R. Tani n. 2, **per lo stabilimento di lavorazione conto terzi di parti e componenti in metallo sito nel Comune di Sogliano al Rubicone, Via R. Tani s.n..**
2. Il presente provvedimento **sostituisce** il seguente titolo abilitativo ambientale:
 - **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera** di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A**, parte integrante e sostanziale del presente atto.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Sogliano al Rubicone e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/13.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto.
7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della

normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.

8. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
9. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Elmo Ricci, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli, attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Sogliano al Rubicone per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Sogliano al Rubicone per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena
(Arch. Roberto Cimatti)

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

La Ditta "LAMEC srl" ha presentato istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ricomprendendo al suo interno anche l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. come nuovo stabilimento.

Come previsto per i nuovi stabilimenti dall'art. 269 comma 3 del DLgs 152/06 e smi, il SUAP del Comune di Sogliano al Rubicone con nota del 08/01/2018 acquisita al protocollo PGFC/2018/266 ha indetto, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge, nella quale sono state coinvolte le seguenti amministrazioni:

- Comune di Sogliano al Rubicone;
- Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Cesena;
- Arpaie Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena.

Con nota PGFG/2018/1337 del 24/01/18 il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto ad Arpaie Sezione Provinciale di Forlì-Cesena, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpaie del 31/12/15 PGDG/2015/7546, di acquisire la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle emissioni in atmosfera presenti nello stabilimento.

Con nota PGFG/2018/1335 del 24/01/18 il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Comune di Sogliano al Rubicone – Unità di progetto – Ambiente, Territorio, Edilizia Privata di esprimere, all'interno della Conferenza di Servizi, le proprie valutazioni in merito alla compatibilità urbanistico-edilizia, come previsto dall'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e smi.

Con nota prot. n. 4408 del 20/04/18, acquisita al prot. di Arpaie PGFC/2018/6250 del 20/04/18, il Comune di Sogliano al Rubicone – Unità di progetto – Ambiente, Territorio, Edilizia Privata ha attestato la *"compatibilità urbanistica dell'attività in oggetto con le previsioni urbanistiche vigenti"*;

Con nota PGFC/2018/6183 del 19/04/18 la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpaie ha trasmesso la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria positiva delle emissioni in atmosfera nel rispetto delle condizioni e prescrizioni di seguito riportate:

EMISSIONE E1 – TAGLIO LASER - Questa emissione è da considerarsi al punto 4.13.16 *"Ossitaglio, taglio con raggio di plasma, taglio con raggio laser"* dei Criteri CRIAER, approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente n. 4606 del 04/06/99. A seguito di conversazione telefonica con lo studio tecnico incaricato dalla ditta è emerso che le valutazioni e i calcoli espressi nelle integrazioni PGFC 4480 del 20/03/2018 circa il rispetto o meno della soglia di rilevanza, sono state in gran parte effettuate sulla base di previsioni stimate di futuri e incerti ordini di lavoro (circa la quantità, tipologia e consistenza del taglio laser) la cui attendibilità è quindi relativa. Tenuto conto che trattasi di nuova attività e nuovo macchinario di taglio laser; si ritiene in via cautelativa opportuno considerare e autorizzare l'attività in esame come attività che supera per quanto riguarda il Cromo e il Nichel la Soglia di rilevanza (Classe II, 5g/h) di cui al punto 1.1 *"Sostanze ritenute cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o matagene (tabella A1)"* Parte II, dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e smi. Per cui la ditta deve rispettare i limiti come indicato nella tabella sottostante, con obbligo di autocontrollo annuale:

SOSTANZE INQUINANTI	VALORI LIMITE
Materiale particellare	10 mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	20 mg/Nmc

Monossido di carbonio(CO)	5 mg/Nmc
Cromo (VI) e suoi composti, espressi come Cr	1 mg/Nmc
Nichel e suoi composti espressi come Ni	1 mg/Nmc

L'Azienda USL Romagna – Sede di Cesena – Dipartimento di Sanità Pubblica non ha fatto pervenire la propria determinazione in merito all'oggetto della Conferenza di servizi e, ai sensi dell'art. 14-bis comma 4 della L. 241/90 e s.m.i, la mancata comunicazione, entro 90 giorni dalla data di indizione della Conferenza di Servizi, equivale ad un assenso senza condizioni;

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica della Sezione Provinciale di Forli-Cesena di Arpa e degli atti di assenso, anche impliciti, acquisiti nell'ambito della Conferenza di servizi, svoltasi in forma semplificata in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della L. 241/90 e s.m.i, consente di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione conservata agli atti, presentata al SUAP del Comune di Sogliano al Rubicone in data 28/12/2017 P.G.N. 13195, e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dall'attività di lavorazione conto terzi di parti e componenti in metallo sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite**:

EMISSIONE N. E1 – MACCHINA PER TAGLIO LASER

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Portata massima	6.000	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	20	mg/Nmc
Monossido di carbonio	5	mg/Nmc
Cromo (VI) e i suoi composti espressi come Cr e Nichel e i suoi composti espressi come Ni	1	mg/Nmc

2. Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa “*Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011*”, disponibile sul sito www.arpae.emr.it (seguendo il percorso Arpae in regione/Forli-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera http://www.arpae.emr.it/dettaglio_generale.asp?id=2944&idlivello=1650). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.

3. La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti di cui alla **emissione E1** entro tre anni dalla data di rilascio della presente autorizzazione; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio della emissione, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge.
4. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it) e al Comune di Sogliano al Rubicone la data di messa in esercizio degli impianti di cui alla **emissione E1**, con un anticipo di almeno 15 giorni.
5. Entro 30 giorni a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
6. Dalla data di messa a regime degli impianti di cui alla **emissione E1** e per un periodo di 10 giorni la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre monitoraggi delle emissioni e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo controllo la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.
7. La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il monitoraggio della **emissione E1** con una periodicità almeno annuale, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato.
8. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai monitoraggi delle emissioni sia di messa a regime che periodici successivi. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati delle misurazioni effettuate alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.